

# Sintesi parlamentare n. 5/C della settimana dal 3 febbraio all'8 febbraio 2014

---

10 Febbraio 2014

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

### PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 recante “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia’, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” ([DDL 1920/C](#)).

Le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

#### **Art. 1**

Viene precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni.

#### **Emendamento 1.153 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

Viene abrogato l'art. 1, comma 139, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che rinviava l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

#### **Emendamento 1.45 a firma di parlamentari**

Vengono escluse dall'obbligo di riportare negli annunci di vendita o locazione gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente ai sensi dell'art. 6, c.8 del Dlgs 192/2005, le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno.

#### **Emendamento 1.180 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

Viene eliminata la norma del testo che escludeva le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che potevano essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, del Codice Civile, richiedendo, pertanto, per tali innovazioni, la maggioranza qualificata.

#### **Emendamenti identici 1.131 e 1.169 a firma di parlamentari**

Vengono apportate modifiche e integrazioni al Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013)

## **Emendamento 1.132 a firma di parlamentari**

### **Art. 2 comma aggiuntivo**

Viene previsto, a favore delle imprese femminili, che una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, venga destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità istituita presso il medesimo Fondo.

### **Emendamento 2.78 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

### **Art. 3**

Vengono modificate le disposizioni del testo in materia di ricerca e sviluppo, prevedendo che il credito d'imposta a favore delle imprese che investono nelle predette attività sia istituito a valere non solo sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 ma anche sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987.

### **Emendamenti 3.24 (nuova formulazione) e identici 3.23 (nuova formulazione), 3.31 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

Viene previsto che il predetto credito d'imposta venga riconosciuto a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni indipendentemente dalla forma giuridica (anziché come previsto dal testo iniziale a tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione aziendale).

### **Emendamento 3.37 a firma di parlamentari**

Viene ampliata la gamma dei soggetti destinatari del credito d'imposta (includendo anche consorzi e reti di impresa che effettuano attività di ricerca, sviluppo e innovazione), nonché le attività ammissibili al credito (includendo anche la creazione di nuovi brevetti).

### **Emendamento 3.7 (nuova formulazione) e 3.35 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

### **Art. 4**

Viene affidato alle società in house, in luogo dell'attuazione dei progetti di bonifica (come previsto dal provvedimento), la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei medesimi. Viene, inoltre, disposto che sulle aree di proprietà pubblica, o nel caso di interventi ad iniziativa pubblica, le società in house devono attivare procedure ad evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, ferma restando la possibilità di gestione in house come disciplinata dalla normativa europea.

### **Emendamenti 4.41 (nuova formulazione) e identici 4.47 (nuova formulazione), 4.34 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

### **Articoli aggiuntivi**

Vengono modificati gli allegati del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) al fine di escludere dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni ivi elencate, quelle di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

### **Emendamento 4.06 a firma di parlamentari**

Vengono introdotte misure urgenti al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e di Brescia-Caffaro.

### **Emendamento 4.05 a firma di parlamentari**

### **Art. 5 commi aggiuntivi**

Viene previsto che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

## **Emendamento 5.47 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

Viene previsto che, a partire dal 30 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo rende pubblico presso apposito spazio web il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

## **Emendamento 5.44 a firma di parlamentari**

### **Art. 6**

Viene precisato che l'erogazione dei benefici per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle PMI può avvenire anche nell'ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

## **Emendamento 6.78 dei Relatori**

Vengono inseriti tra gli accordi ed i contratti pubblici che vengono fatti salvi dall'obbligo di sottoscrizione con modalità elettronica purché stipulati dal 1 gennaio 2013 alla data di entrata in vigore del suddetto obbligo, anche gli accordi di programma regionali per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 5bis del D.Lgs 502/1992.

## **Emendamento 6.54 a firma di parlamentari**

### **Art. 6 commi aggiuntivi**

Viene previsto anche per lo scavo d'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni l'applicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 1° ottobre 2013 recante le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.

## **Emendamento 6.79 dei Relatori**

Viene demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture digitali a banda larga e ultralarga anche modificative rispetto a quelle del decreto del 1° ottobre 2013.

## **Emendamento 6.80 dei Relatori**

### **Art. 11**

Viene precisato che l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper ed estesa dal provvedimento ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie si applica anche a quelli in favore delle micro, piccole e medie imprese.

## **Emendamento 11.21 a firma di parlamentari**

Viene fornita un'interpretazione autentica dell'articolo 111, comma 2, del R.D. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sull'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo al fine di precisare che sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva a condizione che la proposta, il piano e la documentazione richiesta siano presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; la procedura di concordato preventiva segua senza soluzione di continuità la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva.

## **Emendamento 11.36 a firma di parlamentari**

## **Art. 12**

Viene previsto che la garanzia del Fondo istituito dall'art. 2 della L. 662/1996 per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che sottoscrivono obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese.

### **Emendamento 12.68 a firma di parlamentari**

Viene disposta la sospensione per il 2014 delle cartelle esattoriali nei confronti delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità di cui ai D.M. dell'Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Si rinvia ad un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento la definizione dei criteri e delle modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

### **Emendamento 12.49 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

## **Art. 13 commi aggiuntivi**

Viene previsto che il CIPE pubblichi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in un'apposita sezione del sito web, un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE medesimo.

### **Emendamento 13.55 a firma di parlamentari**

Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 per il l'indennizzo parziale dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere.

### **Emendamento 13.133 (nuova formulazione) dei Relatori**

Viene riformula la disposizione del testo che modifica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In primo luogo vengono modificate le condizioni in presenza delle quali viene concessa tale facoltà: non più "condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto" bensì nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante.

Possono beneficiare del suddetto pagamento diretto - che ora può avvenire solo dopo aver sentito l'affidatario - anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori.

Anche con riguardo al pagamento diretto - previsto dal testo - in pendenza della procedura di concordato preventivo (con continuità aziendale come precisato in corso d'esame) viene ampliato il novero dei soggetti a cui la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite e viene specificato che i pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente.

Viene, altresì, previsto che la stazione appaltante nei suddetti casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, deve pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

### **Emendamento 13.79 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

Viene integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all'art.186-bis del R.D. 267/1942. In particolare, si prevede che successivamente al deposito del ricorso la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

#### **Emendamento 13.42 a firma di parlamentari**

Nell'ambito delle misure per favorire l'accoglienza turistica viene previsto, in via subordinata, anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore ai 100.000 euro e non superiori ai 500.000 euro.

#### **Emendamento 13.109 (nuova formulazione) a firma di parlamentari**

#### **Articolo aggiuntivo**

A modifica dell'art. 114 del D.Lgs 285/1992 (Codice della strada) viene previsto l'esonero dalle prescrizioni ivi previste per la circolazione su strada delle macchine operatrici nei confronti dei carrelli qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

#### **Emendamento 13.134 dei Relatori**

#### **Art. 14**

Viene riscritta la norma sulle misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare. In particolare, viene confermato l'incremento del 30% delle sanzioni di cui all'art. 3 del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2012, previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prevista la duplicazione (anziché la decuplicazione) delle sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 18 bis del Dlgs 66/2003. Tale ultima misura si applica anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Le relative risorse vengono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

#### **Emendamento 14.57 (nuova formulazione) dei Relatori**

#### **Scheda emendamenti in Commissione**

Il provvedimento contiene norme che vanno ad incidere in diversi ambiti economico-produttivi. In particolare, prevede interventi nel settore energetico, misure per favorire l'internazionalizzazione e l'accesso al credito per le imprese, misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, interventi nel settore delle comunicazioni e dei trasporti. Prevede, inoltre, misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015 e ulteriori interventi in materia di opere pubbliche nonché norme volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il decreto legge, che scade il 21 febbraio 2014, passa ora all'esame dell'Aula.